

# proposta di legge n. 113

a iniziativa del Consigliere Bisonni

*presentata in data 30 gennaio 2017*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7  
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA  
DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”

---

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende proporre alcune modifiche ritenute utili per garantire una migliore applicazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

La legge 157/1992 prevede le distanze minime di caccia da rispettare.

A seguito di recenti episodi di cronaca che hanno coinvolto persone non dedite all'attività venatoria comportando seri e gravi rischi per la

salute, si ritiene opportuno aumentare i limiti dell'esercizio dell'attività di caccia nelle zone limitrofe a immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, nonché dalle zone in cui vi possa essere rischio di coinvolgimento di persone.

Per tali motivi si ritiene utile aumentare le distanze di rispetto dell'attività venatoria.

All'articolo 1 si disciplinano le distanze di caccia.

All'articolo 2 si sottolinea che tale proposta di legge non comporta ulteriori oneri finanziari.

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 7/1995)*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è sostituita dalla seguente:

“e) cacciare nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali salvo quelli in stato di evidente abbandono; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a trecento metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;”.

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“f) sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di due volte e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e impianti fotovoltaici; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;”.

3. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“l) cacciare a distanza inferiore a trecento metri da macchine operatrici agricole in funzione;”.

4. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“gg) cacciare in tutti i valichi montani indicati nei calendari venatori ed interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna individuate dalla Regione, su segnalazione dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per una distanza di millecinquecento metri dagli stessi;”.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la Regione; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.